

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P. Reg. 28/02/79 n. 70 che approva il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la l.r. 30/04/1991 n. 10, modificata dalla l.r. 05/04/2011 n. 5;

VISTO l'art. 8 della l.r. 10/2000;

VISTO il D.Lgs. 118 del 23/06/2011 e ss. mm. ii;

VISTO l'art. 17, comma 1 della l.r. n. 20/99 che prevede la corresponsione di contributi sino ad un massimo di € 25.822,85 alle associazioni antirackett riconosciute e che si siano costituite parte civile, fondazioni, centri ed altre strutture associative, aventi sede in Sicilia, per il perseguimento di finalità connesse all'assistenza, alla tutela, all'informazione dei soggetti che abbiano subito richieste o atti estorsivi, nonché dei soggetti che abbiano fatto ricorso a prestiti ad usura e le cui attività economiche o professionali versino conseguentemente in stato di difficoltà;

VISTO l'art. 17 comma 6 della l.r. n. 20/99 che recita: *“Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.”*

VISTO il Decreto dell'Assessore degli Enti Locali del 2 ottobre 2002 ed il suo Allegato che disciplina le *“Modalità di erogazione del contributo previsto dall'art. 17 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20”*, pubblicato nella G.U.R.S. n. 48 del 18.10.2002, nonché la procedura di presentazione dell'istanza presso l'Amministrazione regionale, secondo i criteri previsti dalla l.r. n. 20/99;

VISTO l'articolo 76 della l. r. n. 3 del 31 gennaio 2024, pubblicata nella G.U.R.S. n. 7 del 03.02.2024, ed il successivo art. 61, comma 7 della l. r. n. 24 del 8 agosto 2024, pubblicata nella GURS n. 37 16.08.2024, che introducono modifiche alla legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 ed, in particolare, sostituisce il testo del comma 2 del precitato articolo 17 con il seguente testo: *“Possono avanzare istanza per il contributo previsto dal presente articolo i soggetti di cui al comma 1 che:*

- a) siano iscritti negli appositi elenchi tenuti presso le Prefetture territorialmente competenti;*
- b) svolgano, per espressa previsione statutaria, attività volta al perseguimento di finalità connesse all'assistenza, alla tutela, all'informazione dei soggetti che abbiano subito richieste o atti estorsivi nonché dei soggetti che abbiano fatto ricorso a prestiti ad usura e le cui attività economiche o professionali versino conseguentemente in stato di difficoltà;*

RITENUTO, pertanto, che a seguito delle modifiche normative di cui sopra si rende necessario aggiornare le disposizioni di cui al precitato allegato del Decreto dell'Assessore degli Enti Locali del 2 ottobre 2002.

DECRETA

ART. UNICO

Il Decreto dell'Assessore degli Enti Locali del 2 ottobre 2002 è sostituito dal presente.

Sono approvati i nuovi criteri e modalità di erogazione del finanziamento previsto dall'art. 17, comma 1, della legge regionale 13 settembre 1999 n. 20 di cui all'Allegato al presente decreto.

Il presente atto sarà pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente e sarà trasmesso alla ragioneria Centrale dell'Assessorato alla Famiglia, alle Politiche Sociali e al Lavoro per la registrazione ai sensi dell'articolo 9 della Legge regionale 15 aprile 2021 n. 9.

IL DIRIGENTE GENERALE

Maria Letizia Di Liberti